



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 32 del 12 dicembre 2011

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Definizione della controversia CASAVECCHIA XXX-SKY ITALIA XXXXXXXXXX |
|-----------------|--|

| | Pres. | Ass. |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Presidente: Mario Capanna | x | |
| Membro: Giuseppe Bolognini | x | |
| Membro: Oliviero Faramelli | x | |
| Membro: Matteo Fortunati | x | |
| Membro: Margherita Vagaggini | x | |

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina Di Cola

Il Verbalizzante: Simonetta Silvestri



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

CASAVECCHIA XXX contro SKY ITALIA XXXXXXXXX

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.278/04/CSP del 10 dicembre 2004 "Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la delibera n.73/11/CONS "approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481" (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 02 maggio 2011 (prot. n.2092), con la quale XXX Casavecchia XXXX , corrente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con la società Sky Italia;

VISTA la nota datata 04 maggio 2011 (prot.n.2117) con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza del 29 giugno 2011 per la discussione della controversia medesima;

PRESO ATTO che l'operatore, pur avendo regolarmente ricevuto la detta nota di avvio del procedimento in data 04 maggio 2011, non ha inviato memorie e/o documenti, né si è presentato all'udienza di discussione del 29 giugno 2011;

VISTO il verbale dell'udienza di discussione del 29 giugno 2011 nella quale è comparso soggetto non legittimato a rappresentare l'istante;

VISTA la nota dell'istante pervenuta in data 04 luglio 2011 -prot.n.3133-in evasione della richiesta del responsabile del procedimento formulata ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento e di cui al detto verbale di udienza di discussione;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento datata 29 novembre 2011 e la proposta del dirigente del Servizio;

UDITA la relazione del componente del Comitato dott. Matteo Fortunati;

CONSIDERATO quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L'istante, signora Casavecchia XXXXX nell'istanza introduttiva e nella nota pervenuta in data 04 luglio 2011 rappresenta di avere ricevuto dal signor XXXXXXX una "offerta Sky" , rispetto alla quale, senza avere sottoscritto alcun contratto ,ha ricevuto degli apparati , fatture e solleciti di pagamento; riguardo gli apparati l'istante dichiara di averli restituiti in data 02 ottobre



Comitato regionale per le comunicazioni

2009 presso un centro servizi Sky in quanto trattavasi di merce non richiesta e di avere più volte contestato all'operatore gli addebiti posti a proprio carico.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti di Sky Italia lo storno della posizione debitoria ed il riconoscimento in proprio favore della somma di euro 400 a titolo d'indennizzo per i disagi subiti.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1- Poichè l'istante sostiene di nulla dovere perché non ha mai concluso contratti con Sky, in base all'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio, spettava all'operatore dare prova sia di avere concluso un contratto con l'utente, sia di avergli fornito il servizio oggetto di detto contratto.

In atti non v'è documentazione in tal senso. Ed infatti: a)-la scheda di riconsegna degli apparati non è idonea a provare la conclusione di un contratto, ma solo il rifiuto di merce in precedenza consegnata dall'operatore; b)-i solleciti di pagamento fanno riferimento a fatture contestate dall'istante che, in quanto documenti unilateralmente formati dall'imprenditore, non costituiscono prova di alcunché (cfr. da ultimo Cass. Civile sez. VI 11 marzo 2011 n.5915).

Deve, quindi, necessariamente concludersi che le pretese economiche di Sky Italia nei confronti dell'istante sono prive di fondamento giuridico e, quindi, tutte le fatture emesse nei confronti dell'istante stessa sono illegittime e vanno annullate, con conseguente obbligo a carico dell'operatore di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dell'istante stessa.

La richiesta di storno delle fatture risulta dunque fondata e va accolta nei termini sopra indicati.

Per quanto riguarda la richiesta d'indennizzo vanno fatte le seguenti considerazioni:

non risulta in atti, né l'istante lo ha dichiarato, che Sky abbia attivato, disattivato, causato malfunzionamenti di un qualche servizio.

Il caso di specie non è contemplato, né tanto meno indennizzabile in forza della carta dei servizi Sky Italia.

Né la fattispecie risulta indennizzabile in forza del Regolamento Indennizzi, neanche in base alla norma di chiusura di cui all'art. 12 comma 3, il quale fa riferimento a inadempimenti o disservizi non rinvenibili nella specie.

Di conseguenza non può essere riconosciuto all'istante alcun indennizzo e la relativa domanda va rigettata.

2.2- Nulla può essere disposto in ordine alle spese di procedura, nonostante l'accertata responsabilità dell'operatore, non essendo previsto alcun rimborso dal par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS nel caso come il nostro di utente che nel procedimento non si è avvalso di assistenza tecnica e non è comparso all'udienza di discussione.



Comitato regionale per le comunicazioni

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata dalla signora Casavecchia XXXXX , corrente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :

SKY ITALIA XXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXper i titoli di cui in motivazione, è tenuta a:

-annullare tutte le fatture emesse alla signora Casavecchia XXXX con obbligo di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa della stessa.

La domanda d'indennizzo è rigettata.

Salva la facoltà per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

Le società Sky Italia è tenuta a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Capanna)

Il Componente Relatore

(Dott. Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente (Dott.ssa Simonetta Silvestri)